



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 233

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di soggiorni socio- educativi a favore della popolazione giovanile trentina per l'anno 2017 - L.P. 28 maggio 2009, n. 6 (art. 2).

Il giorno **17 Febbraio 2017** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MICHELE DALLAPICCOLA

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 dispone che la Provincia autonoma di Trento può concedere contributi per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo o di colonia a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento promosse da associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro.

Il medesimo articolo 2 rinvia ad una deliberazione della Giunta provinciale la definizione dei criteri, delle modalità e dei limiti per l'applicazione delle misure di promozione dei soggiorni socio-educativi e delle colonie.

Il comma 3 bis del citato articolo 2 stabilisce che, al fine di favorire la realizzazione di soggiorni socio-educativi o di colonie comunque denominate a favore della popolazione giovanile trentina, la Provincia autonoma di Trento può disporre la concessione in uso dei beni del patrimonio indisponibile provinciale ad enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro che ne curano l'organizzazione e la gestione.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2461 del 29 dicembre 2016 è stata disposta la proroga dell'atto di concessione in uso del compendio immobiliare di Cesenatico a favore della società cooperativa A.E.R.A.T. di Trento fino al completamento della procedura per l'affidamento del servizio di gestione della struttura in questione e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, avviata con la pubblicazione del bando di gara sulla GUUE di data 21 dicembre 2016, successivamente rettificato in data 23 dicembre 2016. Il compendio immobiliare è destinato alla realizzazione di soggiorni socio-educativi marini per gli utenti della scuola primaria e secondaria fino al raggiungimento della maggiore età.

Ciò premesso, per la realizzazione delle finalità previste dalla L.P. 28 maggio 2009, n. 6 sono attive due aree di intervento corrispondenti a due diverse tipologie di soggiorni socio-educativi tra esse differenziate per complessità organizzativa, gestionale e logistica, per obbligatorietà del servizio prestato e con due differenti modalità di gestione e costi di realizzazione.

La prima area d'intervento si riferisce ai soggiorni socio-educativi marini attivati presso il compendio immobiliare di Cesenatico, di proprietà della Provincia autonoma di Trento, oggetto di concessione in uso alla società cooperativa A.E.R.A.T. di Trento. Con riferimento a tale area, in considerazione della complessità organizzativa e della rilevanza dell'attività svolta, si propone la concessione di un contributo per ogni utente, residente in provincia di Trento, sulla base dei parametri stabiliti nell'Allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il contributo è concesso in via prioritaria, rispetto a tutte le altre iniziative promosse sul territorio, in quanto rispondente all'interesse pubblico provinciale di garantire alle famiglie trentine un servizio socio-educativo, per il periodo estivo, mediante l'utilizzo di una struttura pubblica a ciò dedicata. Il servizio è svolto in esecuzione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione in uso del compendio immobiliare di Cesenatico quale obbligo assunto dalla cooperativa concessionaria e, pertanto, senza alcuna facoltà di scelta nell'attivazione del servizio, come previsto, invece, per la realizzazione di colonie diurne, campeggi e soggiorni permanenti da parte dei diversi soggetti attuatori.

La seconda area d'intervento riguarda la realizzazione di colonie diurne, campeggi e soggiorni permanenti che, data la pluralità dei soggetti attuatori, la facoltatività delle iniziative e le diverse tipologie di soggiorno attivate, richiede la definizione di una diversa gestione della procedura da parte della Provincia autonoma di Trento rispetto a quanto previsto per la prima area d'intervento e di una differente modalità di quantificazione e concessione del contributo, che viene determinato

con riferimento alla presenza giornaliera degli utenti e differenziato per tipologia di attività (colonie diurne, campeggi e soggiorni permanenti), in base alle modalità indicate nell'Allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Le diverse modalità di quantificazione e corresponsione del contributo rispondono alle esigenze di copertura, seppur parziale, delle spese sostenute dagli enti gestori a riduzione dei costi, di semplificazione amministrativa, di trasparenza ed obiettività nella gestione delle risorse finanziarie stanziato nel bilancio provinciale.

Le attività agevolabili ai sensi del presente provvedimento devono svolgersi nel periodo dall'1 giugno 2017 al 15 settembre 2017.

Sulla proposta di deliberazione ed i relativi allegati sono stati acquisiti, in sede di esame preventivo, i pareri delle competenti strutture di staff, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016.

Si propone pertanto di approvare, con validità limitata all'anno in corso, gli Allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, aventi ad oggetto i criteri, le modalità e i limiti di concessione dei contributi per l'anno 2017, per la realizzazione di soggiorni socio-educativi e colonie comunque denominati in favore della popolazione giovanile trentina. In particolare:

- l'Allegato A) disciplina le modalità di concessione dei contributi per il 2017 in favore della società cooperativa A.E.R.A.T. di Trento per la realizzazione e la gestione dei soggiorni socio-educativi marini presso il complesso immobiliare di Cesenatico di proprietà della Provincia autonoma di Trento. L'entità del contributo non potrà eccedere complessivamente l'importo di euro 350.000,00;
- l'Allegato B) disciplina le modalità di concessione dei contributi in favore di associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro che realizzano attività di soggiorno permanente, di colonia diurna e di campeggio. L'entità del contributo non potrà eccedere l'importo complessivo, riferito ad ogni soggetto richiedente rispetto alla tipologia di attività realizzata, di euro 14.000,00.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2461 di data 29 dicembre 2016;
- visto l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili (APF) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1485 di data 07/07/2011 modificata con le successive deliberazioni della Giunta provinciale, n. 609 di data 05/04/2013, n. 14 di data 17/01/2014, n. 606 di data 17/04/2014, n. 626 di data 28/04/2014, n. 623 di data 20/04/2015, n. 1685 di data 6/10/2015 e n. 2440 di data 29 dicembre 2016;
- visto l'art. 10 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- visti i pareri delle strutture provinciali competenti all'esame preventivo della presente

deliberazione, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;

– visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, con validità limitata all'anno corrente, i “Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo marino a favore della popolazione giovanile trentina per l'anno 2017” riportati nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, con validità limitata all'anno corrente, i “Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di attività di colonia diurna, campeggio e soggiorno permanente a favore della popolazione giovanile trentina per l'anno 2017” riportati nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di disporre che le domande di contributo, in relazione a tutte le tipologie di attività di soggiorno socio-educativo, vengano presentate alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari dal 2 al 31 maggio 2017, a pena di inammissibilità;
- 4) di stabilire che il contributo pro-capite per ogni presenza giornaliera degli utenti per l'anno 2017, relativamente alle attività di colonia diurna, campeggio e soggiorno permanente, rimanga inalterato rispetto al 2016, fatta salva l'eventuale riduzione proporzionale di tutti i contributi pro-capite qualora l'ammontare complessivo dei contributi concedibili sia superiore alle risorse finanziarie disponibili sul competente capitolo di spesa dell'esercizio finanziario 2017;
- 5) di stabilire che il contributo riconosciuto alla società cooperativa A.E.R.A.T., disciplinato dall'Allegato A) del presente provvedimento, è concesso in via prioritaria, rispetto ai contributi previsti dall'Allegato B) in favore di altre associazioni o soggetti o organismi senza scopo di lucro, in considerazione dell'interesse pubblico provinciale a garantire in favore della popolazione trentina il servizio di cura dei figli durante la stagione estiva;
- 6) di fissare in euro 350.000,00 il contributo massimo concedibile alla società cooperativa A.E.R.A.T. di Trento per la realizzazione delle attività di soggiorno socio-educativo marino per l'anno 2017;
- 7) di fissare in euro 14.000,00 il contributo massimo concedibile ad ogni associazione o altro soggetto o organismo senza scopo di lucro per la realizzazione di colonie diurne, campeggi e soggiorni permanenti con riferimento alla tipologia di attività realizzata;
- 8) di prenotare l'importo di cui al punto 6) di euro 350.000,00 sul capitolo 255250 dell'esercizio finanziario 2017;
- 9) di stabilire che le somme prenotate ai sensi del punto 8), per le finalità di cui al punto 5), possano essere destinate, nel caso di minore utilizzo, alle attività di cui al punto 4);
- 10) di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la

natalità e le politiche giovanili la concessione dei contributi di cui ai punti 1) e 2), nonché l'impegno di spesa al capitolo 255250 dell'esercizio finanziario 2017;

- 11) di stabilire che la modulistica per la presentazione delle domande di contributo e delle rendicontazioni per la realizzazione delle attività di soggiorno socio-educativo marino nonché per quelle di soggiorno permanente, campeggio e colonia diurna sarà approvata con successiva determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;
- 12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato B

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato A)

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SOGGIORNO SOCIO – EDUCATIVO MARINO A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE TRENTINA PER L'ANNO 2017

Articolo 1 Premessa

1. La legge provinciale 28 maggio 2009 n. 6 prevede che la Provincia autonoma di Trento sostenga le attività realizzate nell'ambito dei soggiorni socio-educativi, quale strumento per promuovere la formazione dei giovani e per accrescere il benessere e lo sviluppo della persona. A tal fine la Provincia può concedere contributi, ad enti, associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro, per l'attuazione di soggiorni socio-educativi o di colonia, comunque denominati, realizzati a favore della popolazione giovanile, residente in provincia di Trento.

Articolo 2 Soggiorni finanziabili

1. Sono finanziabili i soggiorni socio-educativi marini, intesi quali attività residenziali destinate alla generalità dei giovani residenti in provincia di Trento, attivati dalla società cooperativa A.E.R.A.T. di Trento presso la struttura di Cesenatico, di proprietà della Provincia autonoma di Trento e concessa in uso, ai sensi dell'art. 2, comma 3 bis, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, con atto di concessione repertorio n. 43080 di data 8 luglio 2014, oggetto di proroga disposta con deliberazione della Giunta provinciale n. 2461 di data 29 dicembre 2016.

2. I soggiorni socio-educativi marini devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere rivolti a utenti residenti in provincia di Trento alla data 31 maggio 2017 in età per la frequenza del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione scolastica che alla data del 31 maggio 2017 non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) essere svolti in quattro turni, ciascuno della durata minima di 14 giorni nel periodo compreso fra il 1° giugno 2016 e il 15 settembre 2017;
- c) ad ogni turno devono essere iscritti un numero minimo di 120 utenti per l'ottenimento del contributo per il turno di riferimento.

Articolo 3 Soggetto beneficiario

1. Il beneficiario del contributo è la società cooperativa A.E.R.A.T. di Trento, alla quale è affidato in concessione il compendio immobiliare di Cesenatico per la realizzazione di soggiorni socio-educativi ai sensi dell'art. 2, comma 3 bis, della L.P. 28 maggio 2009 n. 6.

Articolo 4 Soggetti destinatari delle attività di soggiorno socio-educativo marino

1. Possono partecipare ai soggiorni socio-educativi marini i giovani residenti in provincia di Trento (di seguito denominati utenti) alla data del 31 maggio 2017, in età per la frequenza del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione scolastica che, alla medesima data, non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Articolo 5

Termini e modalità di presentazione della domanda e relativa documentazione

1. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, se dovuta, redatta sul modulo approvato con determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili e pubblicato sul sito internet della Provincia autonoma di Trento (www.modulistica.provincia.tn.it), è presentata dalla società cooperativa A.E.R.A.T. alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari dal 2 maggio 2017 al 31 maggio 2017. Il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda determina la non ammissione a contributo.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, è presentata, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:

a) spedita a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ed inviata all'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Via Grazioli, 1 – 38122 Trento. In questo caso, ai fini dell'ammissione, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante o, se corriere, il timbro apposto dal vettore;

b) trasmessa a mezzo fax (0461/494111) o mediante strumenti telematici (posta elettronica certificata all'indirizzo: agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it) nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo;

c) consegnata a mano presso lo Sportello Famiglia -Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Via Grazioli, 1 – 38122 Trento. La domanda presentata a mano deve essere consegnata entro le ore 12.00 del 31 maggio 2017.

3. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante che la società Cooperativa A.E.R.A.T.:

- non ha scopo di lucro;
- che per l'attività oggetto di domanda di contributo non sono state richieste od ottenute altre agevolazioni a valere su altre leggi provinciali;

b) una dichiarazione di impegno a tenere una scheda giornaliera delle presenze in formato cartaceo e, in via facoltativa, informatico, nella quale devono essere indicati, per ogni utente, nome e cognome (distinguendo fra quelli beneficiari e quelli non beneficiari dei buoni di servizio di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 578 di data 13 aprile 2015), data di nascita e Comune di residenza;

c) il preventivo di spesa per la gestione dell'attività di soggiorni socio educativi marini nel periodo indicato all'art. 2 comma 2) lettera b);

d) la relazione sull'attività da svolgere e gli obiettivi che si intendono perseguire.

Articolo 6

Quantificazione e concessione del contributo

1. Il contributo complessivo è determinato moltiplicando il numero degli utenti iscritti per il contributo ordinario per utente di cui alla lettera a) del successivo comma 2. E' riconosciuta una integrazione al contributo ordinario per gli utenti in situazione di disabilità certificata, per gli utenti diabetici e per gli utenti in situazione di disagio segnalati dai servizi sociali. In ogni caso il contributo complessivo assegnato alla società cooperativa A.E.R.A.T. non può essere superiore ad euro 350.000,00.

2. La misura del contributo è stabilita nel seguente modo:

a) contributo ordinario per utente: euro 280,00 per turno;

b) integrazione al contributo ordinario per ogni utente in situazione di disabilità certificata ai sensi

della Legge n. 104/1992: euro 890,00 per turno;

c) integrazione al contributo ordinario per ogni utente "diabetico": euro 335,00 per turno;

d) integrazione al contributo ordinario nei casi segnalati dai servizi sociali: euro 250,00 per turno.

3. La società cooperativa A.E.R.A.T. è tenuta a redigere, per ciascun turno, una scheda con indicazione degli utenti iscritti e presenti in formato cartaceo e/o informatico nella quale sono indicati nome e cognome di tutti gli utenti (distinguendo fra quelli beneficiari e quelli non beneficiari dei buoni di servizio), data di nascita, Comune di residenza la condizione che dà diritto ad una maggiorazione di contributo (invalidità, diabetico, segnalato dagli assistenti sociali).

4. La scheda di cui al comma 3 è compilata, datata e sottoscritta giornalmente dal referente di ciascun turno e conservata a disposizione della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari al fine di consentire le verifiche a campione, previste dalla vigente disciplina. Al termine delle attività tutte le schede devono essere conservate presso la sede della cooperativa A.E.R.A.T. per eventuali accertamenti e verifiche successive.

5. Il contributo alla società cooperativa A.E.R.A.T. è riconosciuto anche per gli utenti beneficiari di buoni di servizio erogati dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n 578 di data 13 aprile 2015.

6. Entro il 30 giugno 2017, con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili è concesso il contributo, secondo le modalità individuate dal comma 2 del presente articolo, tenuto conto del preventivo di spesa per la gestione dell'attività allegato alla domanda di agevolazione, nella misura massima di 350.000,00. L'importo del contributo concesso è rideterminato sulla base dei dati oggetto di rendicontazione ai sensi del successivo comma 7.

7. Entro il 20 settembre 2017 la Società cooperativa A.E.R.A.T. è tenuta a presentare all'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale attesta:

a) la durata di svolgimento di ciascun turno dei soggiorni socio educativi marini;

b) il numero di utenti iscritti per ogni turno con indicazione degli utenti per i quali è prevista la maggiorazione di contributo di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 6;

c) di aver svolto attività di soggiorno marino in forma residenziale;

d) che l'attività è stata prestata a favore di soggetti residenti in provincia di Trento alla data del 31 maggio 2017, in età per la frequenza del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione scolastica che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età alla data del 31 maggio 2017;

e) che per l'attività in oggetto non ha richiesto od ottenuto altre agevolazioni a valere su altre leggi provinciali di settore;

8. Dichiarare inoltre l'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto del 4% sui contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973.

9. Le dichiarazioni di cui ai commi 7 e 8 sono redatte sulla modulistica approvata con determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili e pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento (www.modulistica.provincia.tn.it).

10. La dichiarazione di cui al comma 6 è redatta sulla modulistica approvata con determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili e pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento (www.modulistica.provincia.tn.it).

11. Alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 6, la società cooperativa A.E.R.A.T. deve inoltre allegare la seguente documentazione:

a) il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite relativamente all'attività oggetto di agevolazione;

b) la relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante contenente:

- la descrizione dell'attività svolta;

- l'imputabilità delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio finanziario nel corso del quale è concessa l'agevolazione ovvero in relazione all'attività oggetto di agevolazione;

- i criteri adottati per la ripartizione e per l'imputazione delle entrate e delle spese generali all'attività agevolata;

c) la relazione dell'organo di controllo interno, del quale almeno il Presidente sia iscritto al registro dei revisori contabili o all'Albo dei dottori o ragionieri commercialisti, oppure una perizia asseverata di un soggetto iscritto al Registro dei revisori contabili o all'Albo dei dottori o ragionieri commercialisti oppure una relazione rilasciata da una società di revisione contabile di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1966, che confermi quanto indicato nella relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante della società ed attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto dell'attività agevolata. La società cooperativa può, in alternativa, produrre la relazione di revisione rilasciata dalla Federazione Trentina delle Cooperative o dalla Lega delle Cooperative;

12. La liquidazione del contributo è effettuata in unica soluzione tenuto conto della disponibilità di cassa della struttura competente in materia di politiche familiari e previa acquisizione delle informazioni antimafia previste dal Decreto Legislativo 6/9/2011, n. 159. Il contributo provinciale non può, in ogni caso, essere superiore al disavanzo rendicontato dal soggetto gestore, con specifico riferimento all'attività in questione.

Articolo 7 Sopralluoghi e controlli

1. La struttura provinciale competente in materia di politiche familiari può effettuare sopralluoghi in via preventiva durante lo svolgimento dell'attività di soggiorno socio educativo marino. Il sopralluogo è disposto se la domanda presentata dalla società cooperativa A.E.R.A.T risulta individuata fra le domande da sottoporre a controllo, fra tutte quelle presentate nell'anno 2017, a seguito di estrazione casuale. Il controllo prevede la verifica sulla regolare tenuta delle schede di cui all'art. 6 nonché sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda.

Allegato B)

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI COLONIA DIURNA, CAMPEGGIO E SOGGIORNO PERMANENTE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE TARENTINA PER L'ANNO 2017.

Articolo 1 Premessa

1. La legge provinciale 28 maggio 2009 n. 6 prevede che la Provincia autonoma di Trento sostenga le attività realizzate nell'ambito dei soggiorni socio-educativi, quale strumento per promuovere la formazione dei giovani e per accrescere il benessere e lo sviluppo della persona. A tal fine la Provincia può concedere contributi, ad enti, associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro, per l'attuazione di soggiorni socio-educativi o di colonia, comunque denominati, realizzati a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento.

Articolo 2 Soggiorni socio-educativi finanziabili

1. Sono finanziabili le colonie diurne, i campeggi e i soggiorni permanenti organizzati esclusivamente sul territorio della provincia di Trento tra il 1° giugno 2017 e il 15 settembre 2017 in favore di giovani residenti in provincia di Trento alla data 31 maggio 2017, di seguito denominati utenti, in età per la frequenza della scuola dell'infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione scolastica, che non abbiano superato il diciottesimo anno di età al 31 maggio 2017.

2. Le colonie diurne, intese quali attività socio-educative organizzate durante l'arco della giornata, senza pernottamento, con costante servizio di assistenza e vigilanza, per accedere ai contributi di cui ai presenti criteri, devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a. avere una durata di almeno 10 giorni, anche non consecutivi, con svolgimento dell'attività per un minimo di 6 ore nell'arco della giornata;
- b. avere almeno 200 presenze per ogni sede di svolgimento dell'attività di colonia estiva. Il numero totale delle presenze è dato dalla somma di tutte le presenze giornaliere degli utenti.

3. I campeggi, intesi quali attività socio-educative svolte con costante servizio di vitto, alloggio, assistenza e vigilanza, realizzate in una determinata località e per un determinato gruppo di persone, organizzate e gestite in forma di autogestione collettiva, devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a. avere una durata di almeno 7 giorni e 6 notti consecutivi per turno;
- b. avere almeno 100 presenze per turno. Il numero totale delle presenze per turno è dato dalla somma di tutte le presenze giornaliere degli utenti per il numero di giorni di svolgimento del turno.

4. I soggiorni permanenti, intesi quali attività socio-educative svolte con costante servizio di vitto, alloggio, assistenza e vigilanza, organizzati avvalendosi prevalentemente di lavoratori a titolo oneroso (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi occasionali, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme analoghe previste dalla legge), devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a. avere una durata di almeno 10 giorni consecutivi per turno;
- b. avere almeno 200 presenze per turno. Il numero totale delle presenze per turno è dato dalla somma di tutte le presenze giornaliere degli utenti per i giorni di svolgimento del turno.

5. La determinazione della prevalenza del lavoro a titolo oneroso di cui al precedente comma 4 avviene con il seguente calcolo:

numero giornate retribuite / (numero giornate retribuite + numero giornate

volontariato) x 100 = uguale o maggiore di 60

6. Per gli interventi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 la rilevazione delle presenze avviene con la compilazione di un'apposita scheda delle presenze giornaliera redatta e sottoscritta giornalmente da personale di assistenza e vigilanza. Tale scheda è conservata presso il luogo di svolgimento dell'attività a disposizione della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari al fine di consentire le verifiche a campione previste dalla vigente disciplina.

Articolo 3 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro.

Articolo 4 Utenti

1. Possono partecipare alle colonie diurne, ai campeggi ed ai soggiorni permanenti i giovani che risultano essere residenti in provincia di Trento al 31 maggio 2017, in età per la frequenza della scuola dell'infanzia o per la frequenza del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione scolastica, purché non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del 31 maggio 2017.

Articolo 5 Termini e modalità di presentazione della domanda e relativa documentazione

1. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, se dovuta, redatta sulla modulistica approvata con determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili e pubblicata sul sito internet della Provincia autonoma di Trento (www.modulistica.provincia.tn.it) è presentata alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari dal 2 maggio 2017 al 31 maggio 2017. Il mancato rispetto del termine di presentazione, nonché l'utilizzo della modulistica non conforme a quella pubblicata sul sito della Provincia autonoma di Trento, comportano la non ammissione a contributo.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, è presentata, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:

- a) spedita a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Via Grazioli, 1 – 38122 Trento. In questo caso, ai fini dell'ammissione, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante o, se corriere, il timbro apposto dal vettore;
- b) trasmessa a mezzo fax (0461/494111) o mediante strumenti telematici (posta elettronica certificata all'indirizzo: agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it) nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo;
- c) consegnata a mano presso lo Sportello Famiglia – Agenzia provinciale per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Via Grazioli, 1 – 38122 Trento. Le domande presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12.00 del 31 maggio 2017;
- d) trasmessa a mezzo del sistema di interoperabilità Pi.Tre., laddove l'Ente ne sia dotato.

3. In caso di Enti pubblici che affidano a soggetti terzi la gestione dell'attività, la domanda di contributo deve essere presentata direttamente dall'Ente pubblico promotore e dovrà contenere l'esatta denominazione degli Enti/Organizzazioni a cui è affidata la gestione dell'attività.

4. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

attestante che l'ente/organizzazione/soggetto richiedente:

- non ha scopo di lucro;
 - che per l'attività oggetto di domanda di contributo non sono state richieste od ottenute altre agevolazioni a valere su altre leggi provinciali di settore ovvero agevolazioni previste dalle amministrazioni comunali a sostegno delle iniziative realizzate sul loro territorio;
- b) una dichiarazione di impegno a tenere una scheda giornaliera delle presenze in formato cartaceo e, in via facoltativa, informatico, nella quale devono essere indicati, per ogni utente, nome e cognome (distinguendo fra quelli beneficiari e quelli non beneficiari dei buoni di servizio di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 578 del 13 aprile 2015), data di nascita e Comune di residenza;
- c) solo nel caso di soggiorni permanenti: dichiarazione di impegno alla compilazione e sottoscrizione di una scheda giornaliera relativa alle presenze del personale di assistenza e di vigilanza con indicazione dei lavoratori a titolo oneroso (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi occasionali, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme analoghe previste dalla legge) e lavoratori occupati a titolo gratuito;
- d) relazione sull'attività da svolgere e sugli obiettivi che si intendono perseguire nel periodo di riferimento anche ai fini del successivo monitoraggio con espressa indicazione che, con riferimento alle colonie diurne, il servizio è reso per un numero minimo di 6 ore al giorno;
- e) prospetto previsionale delle modalità di attuazione delle singole attività con il calendario di svolgimento dei soggiorni socio-educativi.

5. Nel caso in cui l'ente gestore organizzi tipologie diverse di soggiorni socio-educativi, presenta un'unica domanda di contributo con indicazione delle tipologie di soggiorno socio-educativo oggetto di richiesta di contributo.

Articolo 6

Variazioni relative alla sede o al periodo di svolgimento dell'attività

1. Le variazioni che dovessero intervenire relativamente alla sede/luogo di svolgimento e/o al periodo di effettuazione delle attività rispetto a quanto riportato in domanda, devono essere preventivamente comunicate alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari entro la data di inizio dell'attività.

2. La mancata comunicazione preventiva del cambio di sede/luogo di svolgimento determina la non concessione del contributo.

3. La mancata comunicazione preventiva dell'aumento del numero di giornate di attività rispetto al periodo di svolgimento delle giornate in eccedenza rispetto a quanto indicato in domanda determina la non concessione del contributo sulle giornate aggiunte.

4. Le variazioni sono comunicate con le modalità previste all'articolo 5, comma 2).

Articolo 7

Adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti che presentano domanda di contributo devono tenere una scheda giornaliera delle presenze in formato cartaceo e, facoltativamente, informatico, nella quale sono indicati nome e cognome di tutti gli utenti (distinguendo fra quelli beneficiari e quelli non beneficiari dei buoni di servizio), data di nascita e Comune di residenza.

2. Tale scheda è compilata e sottoscritta giornalmente dal referente di ciascun turno. La scheda è conservata presso il luogo di svolgimento dell'attività a disposizione della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari al fine di consentire le verifiche a campione, previste dalla vigente disciplina. Al termine delle attività tutte le schede delle presenze devono essere conservate presso la sede del soggetto beneficiario per eventuali accertamenti e verifiche

successive.

3. Gli enti gestori di soggiorni permanenti sono inoltre tenuti alla compilazione e sottoscrizione di una scheda giornaliera relativa alle presenze del personale di assistenza e di vigilanza conservata con le modalità di cui al comma 2. La scheda deve dare indicazione del nome e cognome e del codice fiscale dei lavoratori a titolo oneroso (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi occasionali, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme analoghe previste dalla legge), nonché dei lavoratori che prestano attività senza retribuzione.

Articolo 8 Quantificazione del contributo

1. In base alla tipologia di soggiorno socio-educativo è concesso un contributo giornaliero per ogni utente presente e per i giorni di svolgimento del servizio nella seguente misura:

- a) euro 4,05 per la colonia diurna;
- b) euro 2,70 per il campeggio;
- c) euro 6,30 per il soggiorno permanente.

2. Il contributo complessivo è determinato moltiplicando il numero totale delle presenze giornaliere degli utenti per l'ammontare del contributo pro-capite giornaliero, nel rispetto delle condizioni previste per ogni tipologia di attività, come stabilito dall'articolo 2. Il contributo massimo assegnabile ad ogni soggetto richiedente non può superare la somma di euro 14.000,00 per tipologia di attività.

3. Il numero dei soggetti beneficiari dei buoni di servizio erogati dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 578 del 13 aprile 2015, che partecipano ai soggiorni socio-educativi, è computato solamente ai fini del calcolo del numero minimo complessivo di partecipanti richiesto, per le singole attività, ai fini dell'ammissibilità al contributo; ai fini della determinazione del contributo complessivo concedibile in relazione alle singole attività effettuate, il numero dei predetti soggetti fruitori di buoni di servizio non è considerato.

4. Resta ferma l'osservanza di quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 212 di data 15 febbraio 2002, in attuazione del comma 3 dell'articolo 59 della legge provinciale di contabilità secondo cui non viene effettuato il pagamento di somme dovute a titolo di contributi, finanziamenti o erogazioni di importo non superiore a 15,00 euro.

5. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi concedibili risulti essere superiore alle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di spesa del bilancio provinciale dell'anno di svolgimento del soggiorno estivo si procede ad una riduzione proporzionale di tutti i contributi rideterminando l'ammontare complessivo del contributo spettante a ciascun soggetto che ha rendicontato l'attività e risulta ammissibile ad agevolazione.

6. Entro il 31 luglio 2017, con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili, sono individuate le domande di contributo ammissibili a contributo.

Articolo 9 Misure premianti per Enti, Organizzazioni e Soggetti certificati "Family in Trentino" e "Family Audit"

1. Il contributo di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c) è incrementato rispettivamente ad euro 4,15, euro 2,80 ed euro 6,40 per i soggetti richiedenti che alla data di presentazione della domanda risultino in possesso del mantenimento del marchio "Family in Trentino" in base al disciplinare relativo alla categoria "Servizi per crescere assieme a supporto della vita familiare. Attività educative-ricreative" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 855 di data 30 maggio 2014.

2. Il contributo di cui al precedente art. 8 comma 1 lettere a), b) e c) è incrementato rispettivamente ad euro 4,33, euro 2,89 ed euro 6,74 per i soggetti richiedenti che alla data di presentazione della domanda risultino in possesso del certificato base "Family Audit".

3. Per i soggetti richiedenti in possesso di entrambe le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 è applicato il contributo più favorevole per il richiedente.

4. E' compito della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, incaricata all'attribuzione delle certificazioni familiari, in fase di istruttoria delle domande, verificare il possesso delle stesse da parte degli enti richiedenti.

Articolo 10

Termini e modalità di rendicontazione delle attività svolte e concessione del contributo.

1. Per la concessione del contributo, i soggetti richiedenti devono presentare alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, entro il 20 settembre 2017, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale rendicontano:

- a) che per l'attività in oggetto non hanno richiesto od ottenuto altre agevolazioni a valere su altre leggi provinciali di settore ovvero agevolazioni previste dalle amministrazioni comunali a sostegno delle iniziative realizzate sul loro territorio;
- b) il numero di giornate di svolgimento dell'attività per la quale è stato chiesto il contributo;
- c) il numero di presenze giornaliere effettive registrate, distinguendo le presenze relative agli utenti aventi diritto ai buoni di servizio;
- d) il Comune e il luogo ove è stato svolto il soggiorno estivo oggetto di richiesta di contributo;

2. Devono inoltre dichiarare l'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto del 4% sui contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.

3. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e redatta avvalendosi del modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento, deve essere presentata entro il 20 settembre 2017. Il mancato rispetto del termine di presentazione, nonché l'utilizzo della modulistica non conforme a quella pubblica sul sito della Provincia autonoma di Trento, comportano la non concessione del contributo. La presentazione della documentazione avviene con le medesime modalità previste al precedente articolo 5.

4. Entro ottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione della rendicontazione delle attività, il dirigente della struttura competente in materia di politiche familiari stabilisce, con proprio provvedimento, l'ammontare del contributo da assegnare ai richiedenti e concede agli stessi il contributo.

5. La liquidazione dei contributi per le attività di soggiorno socio-educativo è effettuata in un'unica soluzione ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, tenuto conto della disponibilità di cassa della struttura competente in materia di politiche familiari.

Articolo 11

Sopralluoghi e controlli

1. La struttura provinciale competente in materia di politiche familiari può effettuare sopralluoghi a campione in via preventiva durante lo svolgimento dell'attività di soggiorno estivo previo sorteggio casuale delle organizzazioni da sottoporre a controllo. Il controllo prevede la verifica sulla regolare tenuta delle schede di cui all'art. 7 nonché sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda.

2. Il campione annuale da sottoporre a controllo è pari al 2% delle domande validamente presentate. Del sorteggio casuale è dato riscontro in apposito verbale che deve riportare la

metodologia seguita per l'individuazione delle domande da sottoporre a controllo. Dell'esito delle verifiche vengono redatti appositi verbali.